

DOCUMENTO CONGIUNTO

TRA ASL BR, ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, FIMMG E FEDERFARMA BRINDISI

SU

SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI

Premesso che:

- nei primi mesi del corrente anno sono pervenute numerose segnalazioni in ordine alla prassi invalsa presso alcune farmacie convenzionate di attivazione di un servizio di consegna di farmaci al domicilio dei pazienti, previo ritiro delle prescrizioni farmaceutiche presso il medico di medicina generale da parte di personale della farmacia, su autorizzazione dell'assistito beneficiario;
- sugli aspetti giuridici ed etici derivanti da tali iniziative si è reso necessario organizzare un tavolo di confronto con i vari soggetti istituzionali coinvolti;
- in data 23 luglio 2012 presso la Direzione Sanitaria dell'ASL BR si è tenuto un incontro con i sopra citati soggetti istituzionali, al fine di risolvere congiuntamente e definitivamente la problematica;
- dal confronto e dallo scambio dialettico delle varie opinioni e vedute, nonché dall'espresso richiamo alle norme deontologiche delle categorie professionali dei medici e dei farmacisti ed alla normativa vigente in materia, sono emersi concreti profili di illegittimità di tali procedure di consegna a domicilio di farmaci;

Tanto premesso, l'ASL BR, l'Ordine dei Medici di Brindisi, l'Ordine dei Farmacisti di Brindisi, la Fimmg Provinciale e la Federfarma Brindisi, in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore, ritengono opportuno stilare un unico documento comune condiviso, al fine di contrastare simili iniziative sul territorio e di salvaguardare i principi deontologici da parte di

tutte le professionalità interessate, nell'esclusivo ed imprescindibile interesse prioritario della tutela della salute dei cittadini.

Alla luce di quanto emerso dal tavolo di lavoro congiunto tenutosi in data 23.07.2012, i soggetti sottoscrittori del presente documento convengono sulla necessità di evidenziare quanto qui di seguito meglio specificato.

Sebbene, in base al vigente quadro normativo e agli orientamenti in materia della giurisprudenza delle supreme magistrature civile ed amministrativa, allo stato attuale sia consentito il servizio di consegna di farmaci al domicilio dei pazienti da parte delle farmacie convenzionate, nel porre in essere tali iniziative e nelle modalità di espletamento del servizio si deve tener conto di alcune imprescindibili condizioni ai fini della legittimità giuridica delle stesse procedure.

Innanzitutto, preme rilevare come le iniziative di cui trattasi, nel prevedere il ritiro delle prescrizioni farmaceutiche presso il medico curante da parte di soggetti diversi dal paziente, da una parte, interferiscano con il rapporto tra medico ed assistito che è e deve restare diretto ed esclusivo, salvo le previste eccezioni, dall'altra, costituiscano palese violazione delle più elementari norme deontologiche.

In ordine al primo aspetto, si vuole evidenziare come sia imprescindibile la centralità del rapporto medico-paziente nel percorso di cura di base che si esplica nella visita medica e nell'esame diretto da parte del medico curante. Tale rapporto deve conservarsi personale, diretto ed insuscettibile di mediazione da parte di soggetti terzi ed estranei.

Al riguardo, il primo comma dell'art. 13 del Codice di Deontologia Medica così recita: *“La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico”*. Pertanto, il rilascio di una prescrizione o di altro atto medico necessita della visita diretta del paziente. Anche la prescrizione per una patologia cronica necessita di follow up e rivalutazione da parte del medico, anche se, in casi estremamente ridotti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del vigente ACN

è suo discernimento e coscienza professionale non sottoporre a visita il paziente, ove non ritenuta necessaria ai fini del rilascio della prescrizione.

Quindi, la visita medica diretta, nel costituire il presupposto della cura prescritta dal medico, concretizza la funzione stessa del medico e le sue prerogative, con tutte le responsabilità che ne derivano.

A ciò si aggiunga che se, ai sensi dall'art. 6 del Codice deontologico, *“il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse”*, allora rimane sempre necessario ed imprescindibile il corretto, continuo e diretto esercizio di quel discernimento che solo la visita medica diretta può garantire, in quanto consente al medico di calibrare la cura con risorse appropriate.

Sotto il profilo strettamente giuridico, si evidenzia come, con l'emissione della ricetta conseguente a visita, il medico compia un'attività ricognitiva del diritto soggettivo dell'assistito all'erogazione di medicinali.

Tale atto ha dunque natura complessa: di certificato, nella parte in cui il medico attesta dati da lui rilevati e di autorizzazione amministrativa. Sicchè è essenziale che ciascuna prescrizione risponda, per il medico che la formula, a valutazioni diagnostiche che il medico stesso abbia obiettivamente ed accuratamente maturato.

La ricetta SSN ha anche la funzione di autorizzare l'assunzione di un onere finanziario a carico dell'amministrazione sanitaria. A tal fine, il medico convenzionato è investito dei poteri di formare la volontà dell'ente pubblico assistenziale.

In buona sostanza, si vuole dire che deve essere il medico e solo il medico, acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del caso, mutare una precedente prescrizione farmacologica.

In ordine al secondo aspetto sopra rilevato riguardante la violazione delle norme deontologiche, si vuole portare l'attenzione su altri profili deontologici di rilievo.

Ai sensi del primo comma dell'art. 28 del Codice deontologico del Farmacista *“La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale”*. Tale norma è strettamente connessa alla disposizione prevista dall'art. 122 del TULS, in base al quale *“La vendita al pubblico dei medicinali a forma o dose di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”*.

Risulta, quindi, imprescindibile ed essenziale che la spedizione della ricetta e la vendita del medicinale debbano avvenire comunque da parte del farmacista e nella farmacia.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 28 del citato Codice deontologico, il farmacista deve garantire che tale servizio di consegna di farmaci sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11,12 e 36, ovvero deve assicurare:

- il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della Legge n. 475/68 (art. 11);
- una informazione sanitaria agli assistiti chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione, nonché all'esistenza di farmaci equivalenti (art. 12);
- il rispetto del diritto alla riservatezza e la protezione dei dati personali degli assistiti (art. 36).

È, altresì, opportuno evidenziare che, in base all'art. 14 dello stesso Codice, rubricato *“Comparaggio e altri accordi illeciti”*, i rapporti tra farmacista e medico non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici.

Pertanto, non può in alcun modo essere ritenuto consentito un servizio di consegna a domicilio, posto in essere da un farmacista, in cui vi sia un rapporto diretto tra farmacista e medico che esula da ragioni o da esigenze strettamente professionali, che in quanto tali trovano il loro fondamento soltanto in disposizioni aventi carattere normativo.

Si richiama, infine, ma non per minore importanza, la disposizione di cui all'art. 15 del predetto Codice, in base alla quale è vietata ogni forma di accaparramento di ricette.

Iniziative del singolo, nel far pervenire prescrizioni mediche di cittadini in una determinata farmacia, concretizzano la contestuale violazione di più precetti normativi portati, non solo dal citato art. 15, ma anche dall'art. 11 del Codice deontologico, oltre a costituire una forma di concorrenza sleale tra farmacie (art. 2598 c.c.).

I sottoscrittori si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a dare la più ampia divulgazione di questi orientamenti condivisi tra i medici prescrittori e le farmacie convenzionate afferenti l'ambito territoriale dell'ASL BR.

Brindisi lì

IL DIRETTORE SANITARIO DELL'ASL BR

Dr.ssa Graziella Di Bella _____ **f.to**_____

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Dr. Emanuele Vinci _____ **f.to**_____

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Dr. Gabriele Rampino _____ **f.to**_____

IL SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA FIMMG BRINDISI

Dr. Donato Monopoli _____ **f.to**_____

IL PRESIDENTE DELLA FEDERFARMA BRINDISI

Dr. Francesco Cannalire _____ **f.to**_____